









# ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI GESTITI DA ACQUA NOVARA. VCO A VALERE SU PROGETTO PNRR DENOMINATO LE.LE. (LESS LEAKAGE). M2C4 - I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" - CUP D78B22000510006

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO











# **INDICE**

1 N	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	
1.1	DESCRIZIONE DI ACQUA NOVARA. VCO S.P.A. E DELLE SUE ATTIVITÀ	
1.2	Definizioni	
1.3	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
1.4	IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	
1.5	CATEGORIA PREVALENTE	
1.6	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI	
1.7	AFFIDAMENTO NON IN ESCLUSIVA	
	DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	
2.1	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI	
2.2	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI	
2.3	LUOGHI D'INTERVENTO	
2.4	Profili professionali richiesti	
2.4.		
	DISCIPLINA CONTRATTUALE	
3.1	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale, Osservanza del Capitolato e di particolari disposizioni di	
3.2	DISCORDANZA NEGLI ATTI DI CONTRATTO	
3.3	OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO	
3.4	REFERENTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	
3.5	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	
4 T	ERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI	
4.1.		
4.2	SOSPENSIONI E PROROGHE	
4.3	Sospensione illegittima	12
4.4	Penali	13
4.5	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	
4.6	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	
4.7	Anticipazione del prezzo	
4.8	PAGAMENTI IN ACCONTO	
4.9	PAGAMENTI A SALDO E CONTO FINALE	
4.10	PAGAMENTO PREMIALITÀ	
4.11	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	
	DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	
6.1	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	19
6.2	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	20
7 I	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
7.1	DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI	21
7.2	VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA	21
8 V	Variazione dei lavori e Modifica dei Contratti	21
8.1	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI	22
8.2	DIFETTI DI COSTRUZIONE	22
8.3	VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	23
9 [	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	23
9.1	DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE	23
9.2	TUTELA DEI LAVORATORI	23
9.3	Norme di sicurezza generali	24
9.4	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	24
9.5	D.U.V.R.I	24
9.6	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	24
9.7	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	25
10 I	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	25
10.1	SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI, RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO, PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	25











11 CC	DNTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	29
11.1	Danni	
11.2	COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE	29
11.3	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	29
11.4	DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI.	30
11.5	TEMPO DEL GIUDIZIO	
11.6	Definizione delle Controversie – Accordo Bonario	30
11.7	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	31
11.8	RECESSO DA PARTE DELL'APPALTATORE	33
11.9	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	33
12 DI	SPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	34
12.1	ULTIMAZIONE DEI LAVORI	34
12.2	DISEGNI E MANUALI D'USO E MANUTENZIONE	35
12.3	PERIODO DI GARANZIA	35
12.4	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELLE OPERE	35
12.5	Presa in consegna dei lavori ultimati	36
13 NO	DRME FINALI	36
13.1	QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE	36
13.2	COLLAUDO IN FABBRICA DEI QUADRI (FAT)	37
13.2.	1 ESECUZIONE DEL COLLAUDO IN FABBRICA (FAT)	38
13.3	CRITERI MINIMI AMBIENTALI	38
13.4	DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO	38
13.5	SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI – CRITERI COMUNI	38
13.6	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	39
13.7	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	40
13.8	TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	41
13.9	CUSTODIA DEL CANTIERE	41
13.10	CARTELLO DI CANTIERE	41
13.11	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	42











#### 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### 1.1 Descrizione di Acqua Novara. VCO S.p.A. e delle sue attività

Acqua Novara. VCO S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico e svolge la gestione del Servizio Idrico Integrato nelle provincie di Novara e nel Verbano Cusio Ossola. Le attività svolte sono quelle tipiche di un gestore di impianti idrici e fognari e depurativi.

A titolo puramente indicativo fanno parte delle infrastrutture:

- reti acquedottistiche e fognarie;
- pozzi, sorgenti e traverse fluviali;
- impianti di potabilizzazione;
- serbatoi di accumulo e torri piezometriche;
- stazioni di rilancio;
- stazioni di sollevamento per liquidi fognari;
- impianti di depurazione acque reflue;
- laboratori chimici e biologici; impianti di produzione di energia elettrica;
- uffici, magazzini ed officine.

Acqua Novara. VCO S.p.A. è in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 14001 - ISO 22000 - ISO 9001 - OHSAS 18001 (ora 45001) pertanto tutte le attività dell'*Appaltatore* dovranno tenere ciò in considerazione.

## 1.2 Definizioni

- Acqua: Acqua Novara. VCO S.p.A., che svolge il ruolo di Stazione Appaltante;
- Accordo Quadro (AQ): il contratto stipulato, con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 c. 4,
   del Codice, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a);
- *Appaltatore*: l'Operatore economico singolo o il raggruppamento aggiudicatario dell'AQ e a cui possono essere affidati i Contratti Applicativi;
- *Direzione Lavori (DL)*: secondo D.M. 49/2018;
- Responsabile per l'Accordo Quadro (RAQ): Referente dell'Appaltatore per l'AQ;
- *Codice*: il d.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Ordine di intervento (ODI): documento formale che attiva l'Appaltatore contenente la documentazione progettuale pertinenti alla realizzazione dell'intervento;
- Contratto Applicativo/Ordine: il contratto esecutivo dell'AQ stipulato tra Acqua e l'Appaltatore individuato, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel presente Capitolato Speciale e nell'AQ.
   Il contratto è firmato dalle parti in modalità elettronica costituisce il documento di riferimento che formalizza il rapporto negoziale tra Acqua e l'Appaltatore;
- **Progetto esecutivo:** secondo D.P.R. 207/2010;
- *Importo contrattuale*: l'importo massimo stipulato con l'*Appaltatore* firmatario del presente AQ;
- *PNRR*: Piano Nazionale di ripresa e resilienza a finanziamento del Progetto LE.LE di *Acqua*;
- **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento, definitivo dal Codice Appalti e dalle Linee Guida ANAC;
- Lavori: tutte le prestazioni previste nel corpo del presente Capitolato Speciale.











# 1.3 Oggetto dell'accordo quadro

Acqua ha pianificato, per il prossimo triennio, la realizzazione di una serie di interventi di ammodernamento degli impianti elettrici a servizio degli impianti gestiti, che in linea di massima riguarda la ristrutturazione e/o sostituzione dei quadri di comando di apparecchiature elettriche (es. pompe, gruppi di rilancio, valvole motorizzate, ecc.) e dei quadri di automazione e raccolta dati a servizio degli stessi e dell'installazione di quadri o apparecchiature di raccolta dati nei punti di controllo della rete, dislocati sul territorio gestito. Si precisa inoltre che, alcuni interventi:

potranno richiedere accesso ad ambienti confinati, come definiti dal D.P.R. n 177/2011;

# 1.4 Importo dell'accordo quadro

L'importo massimo dell'*AQ*, comprensivo dei costi della sicurezza relativi all'applicazione del D.lgs. 81/2008 s.m.i., è pari a € 392.500,00, oltre IVA, per l'esecuzione stimata di:

- 16 interventi di ammodernamento impianti;
- 10 interventi di installazione di quadri di acquisizione dati nei punti di controllo della rete.

# L'importo stimato massimo triennale dell'Appalto è così ripartito:

Importo massimo stimato per l'esecuzione dei lavori (al netto dei costi della sicurezza)	Importo massimo stimato per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Importo massimo stimato totale dell'appalto	Valore lordo stimato della manodopera
€ 360.000,00	€ 32.500,00	€ 392.500,00	€ 54.000,00

Ai fini della quantificazione d'incidenza della mano d'opera è stata considerata la percentuale del 15% presunta dai dati storici di computazione e contabilizzazione di interventi analoghi.

L'importo massimo dell'AQ è da intendersi come massimale di spesa, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara, e che Acqua, di conseguenza, non è vincolata a chiedere l'esecuzione di tutti gli interventi che concorrono alla stima dell'importo complessivo dell'appalto.

L'Appaltatore, pertanto, avrà diritto al solo pagamento degli interventi effettivamente richiesti ed effettuati in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e non potrà vantare alcuna pretesa nel caso in cui al termine del periodo contrattuale comprensivo di eventuali proroghe l'importo di cui sopra non dovesse essere stato raggiunto.

Nell'importo di cui sopra si intendono compensati oltre che i costi di realizzazione delle opere, quelli derivanti da tutti gli obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale a carico dell'*Appaltatore*.

I già menzionati costi della sicurezza saranno definiti puntualmente da *Acqua* in ogni singolo *Ordine* e non saranno oggetto di ribasso.

Anche la quantificazione d'incidenza della mano d'opera sarà quantificata in ogni singolo *Ordine*.

## 1.5 Categoria prevalente

La categoria prevalente per le opere suddette è la OS 30, in classifica SOA II.

#### 1.6 Descrizione sommaria dei lavori

Scopo dell'AQ è quello di definire le condizioni sulla base delle quali l'Appaltatore dovrà effettuare i lavori di natura impiantistica richiesti da Acqua al fine di poter disporre di impianti conformi alle normative di











settore. Le lavorazioni che saranno affidate possono riassumersi, in modo indicativo e non esaustivo nell'elenco seguente, fatte salve più precise indicazioni che saranno impartite con i singoli *ODI*.

I lavori possono riassumersi in:

- verifica e messa a norma degli impianti elettrici;
- ammodernamento dei quadri di comando di apparecchiature elettromeccaniche (es. pompe, gruppi di rilancio, valvole motorizzate, ecc.) con rifacimento parziale dei quadri stessi;
- installazione di nuovi quadri di comando di apparecchiature elettromeccaniche (es. pompe, gruppi di rilancio, valvole motorizzate, ecc.) nei siti sprovvisti o sostituzione di quadri di comando obsoleti;
- ammodernamento dei quadri di automazione e raccolta dati con rifacimento parziale dei quadri stessi;
- installazione di nuovi quadri di automazione e raccolta dati nei siti sprovvisti o sostituzione di quadri di automazione e raccolta dati obsoleti;
- collegamento e cablaggio dell'alimentazione elettrica e degli I/O, nonché tutte le lavorazioni accessorie,
   che saranno dettagliate nei singoli progetti esecutivi.

L'esecuzione di tali interventi prevede in linea generale, al fine di garantire sempre la continuità del Servizio Idrico, <u>la coesistenza del nuovo impianto da realizzare con l'impianto esistente da smantellare</u>. Detta attività di smantellamento, potrà avvenire solo quando il nuovo impianto sarà stato realizzato, tutti i componenti saranno stati alimentati ed eseguito il collaudo funzionale.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile la coesistenza degli impianti l'*Appaltatore* dovrà adottate ogni misura tali da rendere un eventuale fermo non impattante sulla continuità del servizio (es. utilizzo di generatore, esecuzione dei lavori in orario notturno, nei giorni festivi, ecc.), dette misure dovranno sempre essere approvate dalla *DL*.

A titolo esemplificativo, per ammodernamento o nuova installazione si intende:

- costruzione in officina dei quadri di comando e dei quadri di automazione e raccolta dati, compreso il test degli stessi in officina o FAT (Factory Acceptance Test) prima di essere portati in sito per il collegamento all'impianto;
- trasporto in cantiere e collegamento dei quadri alle utenze presenti e agli I/O in campo;
- rimozione parziale o completa degli impianti obsoleti oggetto di intervento;
- modifica degli impianti elettrici e di automazione esistenti a seguito di variazioni di layout o a seguito dell'introduzione di nuove utenze;
- modifiche/estensioni di tratti di rete per trasmissione dati;
- collaudo dell'impianto dei quadri eseguiti;

A completamento di quanto sopra elencato, in base allo stato di consistenza degli impianti stessi, gli *ODI* potranno contenere lavorazioni aggiuntive e accessorie quali ad esempio:

- adeguamento o installazione ex-novo di linee elettriche dal contatore al quadro generale di distribuzione con relative canalizzazioni e/o tubazioni di contenimento, cassette, scatole, ecc.;
- installazione di sistemi per la produzione locale di energia elettrica per l'alimentazione di impianti sprovvisti di allacciamento alla rete elettrica dell'ente distributore;
- adeguamento o installazione ex-novo di impianti di distribuzione di forza motrice con relative canalizzazioni e/o tubazioni di contenimento, cassette, scatole, ecc.;
- adeguamento o installazione ex-novo di impianti di terra, di protezione ed equipotenziali e di protezione contro le scariche atmosferiche e contro le sovratensioni;











- adeguamento o installazione ex-novo impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza compresivi di punti luce, corpi illuminanti e relative parti accessorie;
- adeguamento o installazione ex-novo dei quadri di distribuzione.

L'Appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, dei quali l'*Appaltatore* dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Potranno rientrare tra gli interventi da eseguire anche la realizzazione di piccole e puntuali opere, strumentali all'esecuzione degli interventi di cui sopra, come ad esempio, apertura e chiusura di tracce, realizzazione di supporti, staffe, mensole, ancoraggi, ecc.

Potranno altresì rientrare tra le attività alcune opere civili quali realizzazioni di nicchie con relativi basamenti o scavi e posa di pozzetti per la realizzazione di cavidotti interrati.

L'*Appaltatore* è obbligato a realizzare i quadri elettrici esclusivamente presso un'idonea officina elettrica, può essere ammessa la realizzazione di quadri elettrici in sito esclusivamente se indispensabile a garantire la continuità del servizio e previa formale autorizzazione della *DL*.

## 1.7 Affidamento non in esclusiva

Dall'affidamento delle prestazioni previste nel presente capitolato, non discende in favore dell'*Appaltatore* nessun vincolo ad essere considerato *Appaltatore* esclusivo.

**Acqua** si riserva pertanto il diritto di eseguire in proprio talune delle attività che rientrano nell'oggetto del presente capitolato, riservandosi altresì il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi diversi, per l'esecuzione di attività contemplate nel presente capitolato, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'**Appaltatore**.

# 2 DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

#### 2.1 Durata dell'accordo quadro e dei contratti applicativi

La durata prevista dell'AQ è stimata in 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del contratto di AQ stesso, decorso il suddetto termine senza che sia stato interamente esaurito l'importo contrattuale ed in previsione dell'eventuale aggiudicazione del nuovo appalto, Acqua ha la facoltà a suo insindacabile giudizio di prorogarne la durata per un massimo di ulteriori 6 mesi naturali e consecutivi. Il contratto di AQ si intenderà comunque scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo del contratto stesso.

I Contratti Applicativi/Ordini potranno avere anche scadenza successiva rispetto a quella dell'AQ purché siano stati emessi entro il periodo di validità dell'AQ stesso.

Gli interventi affidati di volta in volta attraverso gli *ODI*, nell'ambito di ciascun *Contratto Applicativo/Ordini*, saranno remunerati con le modalità come meglio descritte nel seguito e con l'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara dall'*Appaltatore*, sino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa disponibile.

Ogni *Contratto Applicativo* verrà considerato concluso con la consegna, da parte dell'*Appaltatore*, di tutti i documenti inerenti agli *ODI* emessi.

## 2.2 Modalità di affidamento dei contratti applicativi

Acqua procederà ad assegnare di volta in volta all'Appaltatore aggiudicatario dell'AQ, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e senza la riapertura del confronto competitivo e a propria discrezione i singoli Contratti Applicativi/Ordini.











# L'Appaltatore non può rifiutarsi:

- a) di accettare la sottoscrizione dei Contratti Applicativi/Ordini;
- b) di eseguire ogni *Contratto Applicativo* nei tempi e nei modi indicati, ferma restando l'applicazione di penalità di cui all'*AQ*;
- c) di eseguire almeno 2 (due) Contratti Applicativi/Ordini ovvero 2 due ODI in contemporanea.

La richiesta avverrà mediante l'emissione di ordini (vedere Art. 4.1.1) che determinano la sottoscrizione tra le parti di *Contratti Applicativi* che ciascun *Appaltatore* si impegna ad espletare secondo le condizioni offerte in sede di gara, con le modalità operative suddette, entro il limite massimo di importo previsto e nel periodo di validità dell'*AQ*.

# 2.3 Luoghi d'intervento

Gli interventi saranno di norma svolti nei Comuni elencati nella seguente tabella, *Acqua* potrà comunque chiedere per motivate ragioni emergenziali interventi, limitatamente ad altri Comuni del territorio gestito non ricompresi nella successiva tabella.

Elenco dei Comuni luogo di intervengo					
1. Comune di Arizzano	2. Comune di Lesa	3. Comune di Stresa			
4. Comune di Arona	5. Comune di Omegna	6. Comune di Verbania			
7. Comune di Ghiffa	8. Comune di Romagnano	9. Comune di Vignone			
	Sesia				
10. Comune di Gravellona	11. Comune di San Pietro	12. Comune di Novara			
Toce	Mosezzo				

Gli impianti oggetto di intervento saranno indicati di volta in volta in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali e per ogni intervento sarà creato da *Acqua* un *ODI* che conterrà un *progetto esecutivo* specifico, comprensivo di cronoprogramma.

Per i soli interventi non ricadenti nelle casistiche di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 37/08, *Acqua* si riserva la facoltà di non consegnare un *progetto esecutivo* specifico ma di richiedere all'*Appaltatore* come previsto all'art. 7 comma 2 del D.M. 37/08 la redazione da parte del proprio Responsabile tecnico dell'elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare.

In questo caso, l'*Appaltatore* prima di eseguire l'intervento dovrà ottenere formale approvazione da parte di *Acqua* che integrerà la documentazione ricevuta con cronoprogramma e costi della sicurezza.

#### 2.4 Profili professionali richiesti

L'Appaltatore dovrà prima della stipula dell'AQ mettere a disposizione un proprio RAQ quale unica interfaccia nei confronti di Acqua.

Il *RAQ* sarà anche il referente dei singoli contratti applicativi con la *DL* per eventuali problematiche e avanzamento dei lavori e per le attività presso l'impianto.

Il *RAQ* dovrà essere a conoscenza di tutte le attività richieste dal progetto, delle problematiche connesse, dello stato di avanzamento della fornitura e dovrà essere presente alle riunioni di coordinamento ed avanzamento delle attività da svolgere con la *DL*.











# 2.4.1 Consistenza gruppo di lavoro

Al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini stabiliti nel presente Capitolato Speciale, l'*Appaltatore* dovrà garantire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla eventuale comunicazione di aggiudicazione le seguenti dotazioni obbligatorie di squadre così composte:

- nr 1 squadra composta da almeno due figure con attestato di qualifica PES-PAV;
- nr 1 squadra composta da almeno tre figure con abilitazione ad operare in Ambienti sospetti di inquinamento confinati ai sensi del DPR 177/2011, di cui almeno due con attestato di qualifica PES-PAV.

#### 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

# 3.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale, Osservanza del Capitolato e di particolari disposizioni di legge

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva

In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordine giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e di risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

L'appaltatore è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e ss.mm.ii (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

#### 3.2 Discordanza negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'*Appaltatore* ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta ad *Acqua* per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti con contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di











contratto, l'*Appaltatore*, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Capitolato Speciale – Elenco prezzi unitari allegati al contratto – Elaborati Progettuali. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative la scelta spetterà alla *DL*.

## 3.3 Osservanza del regolamento

Secondo D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento delle opere pubbliche D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate di cui all'Art. 217 del Codice D.Lgs. 50/2016, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

L'Appalto è soggetto altresì a tutte le disposizioni del Ministero LL.PP. attualmente in vigore.

# 3.4 Referente dell'Appaltatore e domicilio

L'*Appaltatore* può avere domicilio secondo quanto previsto all'art 2 comma 1 del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016. L'*Appaltatore* ha l'obbligo di comunicare per iscritto ad *Acqua*, prima dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, dove *Acqua* e la *DL* in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'*Appaltator*e che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'*Appaltatore* rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente che, provvede a dare comunicazione all'ufficio della **DL**.

L'Appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, dev'essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelli degli altri soggetti operanti in cantiere.

L'Appaltatore o il suo rappresentante assicura, per tutta la durata dell'appalto, l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore di cantiere e del suo personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi *Acqua*, previa motivata comunicazione all'*Appaltatore*, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'*Appaltatore* o al suo rappresentante.

Ogni variazione di domicilio o del cambiamento/variazione delle figure di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata ad *Acqua*, con deposito presso *Acqua* del nuovo atto di mandato, se previsto.

## 3.5 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione dei lavori, delle opere e forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto











concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale, negli elaborati tecnici e grafici del progetto.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra *Acqua* e l'*Appaltatore*, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina D.M. 49/2018 e al regolamento per le Opere Pubbliche D.P.R. 207/2010 (e ss.mm.ii) per le parti non abrogate di cui all'Art. 217 del D.Lgs. 50/2016.

#### 4 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, l'*Appaltatore* dovrà aderire alla piattaforma software on line "T.R.U.D.I." tramite il Portale Cantieri Protetti (https://www.cantieriprotetti.it/sito/) dove caricare in modo completo e corretto la documentazione relativa alla sicurezza dei cantieri i cui costi sono previsti in quella della sicurezza afferenti al presente appalto.

L'Appaltatore potrà iniziare le proprie attività solo in esito a verifica positiva della propria Idoneità Tecnico Professionale (VITP), nonché dovrà caricare il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantieri e nell'esecuzione dei lavori, la documentazione attestante i requisiti ed i nominativi del personale componente le squadre, trasmettendo ed aggiornando sulla piattaforma on line in corso di appalto tutta la documentazione, compresa quella relativa al personale, ai mezzi ed ogni altro documento necessario alla gestione della sicurezza sui cantieri.

Nel caso in cui entro il termine suddetto l'intera documentazione non fosse esaustiva ed aggiornata verrà emessa VITP negativa. Il mancato rispetto ed aggiornamento dei dati anche in riferimento al personale impiegato a quanto sopra costituirà grave violazione contrattuale e motivo di risoluzione in danno dello stesso così come previsto nel Disciplinare di gara e nel presente *Capitolato Speciale*.

# 4.1.1 Modalità di attivazione dell'Appaltatore

A seguito di emissione da parte di *Acqua* di un *ODI*, la *DL* convoca con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni l'*Appaltatore* per effettuare il sopralluogo per la presa visione dei luoghi, la consegna dei lavori e la sottoscrizione del Verbale di consegna.

Se l'*Appaltatore* non si presenta per il sopralluogo, ne verrà ri-programmato un nuovo da parte della *DL* entro 7 (sette) giorni, se anche il secondo appuntamento non sarà rispettato *Acqua* si riserva la facoltà di applicare all'*Appaltatore* le relative penali.

Dalla data del Verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori previsti secondo quanto riportato nel cronoprogramma di progetto.

La decorrenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei relativi lavori è comunque sempre quella della data di prima convocazione.

Si precisa che la *DL*, in caso di temporanea indisponibilità delle aree oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale delle aree e/o dei lavori senza che l'*Appaltatore* possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

L'*Appaltatore* dovrà eseguire le attività in assoluta autonomia sia di mezzi che di personale: non potrà quindi in alcun modo prevedere un utilizzo di attrezzature o l'ausilio del personale di *Acqua* (fatto salvo il supporto necessario all'avviamento degli impianti o per necessità di conduzione).

Ogni attività dovrà essere eseguita senza interruzione del servizio, eventuali interruzioni di qualsiasi durata sono da considerarsi eccezionali e devono essere preventivamente autorizzate di *Acqua*, in qualsiasi caso











dovrà essere sempre garantito che gli sviluppi di nuove parti o interventi di sostituzione e modifiche di qualsiasi genere non compromettano il corretto funzionamento delle parti di sistema esistenti.

# 4.2 Sospensioni e proroghe

In applicazione dell'Art. 107 commi 1-4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'esecuzione dei lavori potrà essere sospesa con conseguente interruzione del termine previsto, su ordine della *DL* in caso di forza maggiore, condizioni climatiche particolarmente avverse od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. L'*Appaltatore* si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che dovrà fornire ad *Acqua*. L'ultimazione dei lavori, non appena sia avvenuta, deve essere comunicata in forma scritta dall'*Appaltatore* al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'*Appaltatore* non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori per qualsiasi causa non imputabile alla *Acqua* non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. La ripresa della decorrenza dei termini avverrà contestualmente all'ordine di ripresa dei lavori.

In applicazione dell'Art. 107 comma 5, l'*Appaltatore*, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroga al *RUP*. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal *RUP* entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, sentita la *DL*.

I verbali per la concessione di sospensione e ripresa lavori, redatti con adeguata motivazione a cura della *DL* e controfirmati dall'*Appaltatore* e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al *RUP* entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

La sospensione può essere disposta dal *RUP* per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il *RUP* dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, non siano richieste dall'*Appaltatore* e durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'*Appaltatore* può chiedere alla DL un SAL intermedio secondo i registri di contabilità. Nessun indennizzo è dovuto all'*Appaltatore*.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la *DL* può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'*Appaltatore* o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'*Appaltatore* è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'*Appaltatore* in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul











registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, al *RUP*. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata al fatto di *Acqua*. Sull'istanza di proroga decide il *RUP*, sentita la *DL*, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'*Appaltatore* deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'*Appaltatore* per iscritto alla *DL*, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile ad *Acqua*, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, in riferimento in ogni caso a quanto disposto nell'Art 107 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del succitato Art 107 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da *Acqua* per cause diverse da quelle esposte sopra, l'*Appaltatore* può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'*Appaltatore*, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la **DL** e l'**Appaltatore**, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

#### 4.3 Sospensione illegittima

In applicazione dell'Art. 107 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da *Acqua* per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 4.2 del presente capitolato speciale (commi 1,2 e 4 del D.Lgs 50/2016) sono considerate illegittime e danno diritto all'*Appaltatore* ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da *Acqua* per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'Art. 107 del D.lgs. 50/2016 l'*Appaltatore* può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e dalle disposizioni dell'Articolo 10 del DM 49/18, nel quale si determina di quantificare il suddetto risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;











- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dalla *DL*;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali

Al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

#### 4.4 Penali

Ai sensi dell'Art.113—bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'*Appaltatore*, viene applicata una penale pari ad una percentuale dell'importo del singolo *Contratto Applicativo/Ordine*.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera e non possono superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) di detto ammontare netto contrattuale.

Penale	Rif. capitolato	Descrizione sintetica	Tipo penale	Importo penale	Eventuale causa di risoluzione espressa
P1	Art.4	mancato caricamento, sul portale Cantieri Protetti, dell'aggiornamento della documentazione relativa a lavorazioni, mezzi e/o personale	Per ogni documento	0,6 ‰ del valore netto dell' <b>AQ</b>	Sarà facoltà di  Acqua risolvere l'AQ, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse ritardare il termine di per l'adesione alla piattaforma e caricamento documentazione aggiornata per oltre 25 (venticinque) giorni dalla data prevista
P2	Art. 4.1.1	mancato rispetto della data fissata dalla <i>DL</i> per sopralluogo e consegna dei lavori	Per ogni mancanza	100,00 euro	Non applicabile
P3		mancato rispetto dei termini indicati nel programma temporale di ogni singolo <i>ODI</i> per l'esecuzione delle prestazioni	Per ogni giorno di ritardo	1 % (uno per mille) dell'importo contrattuale (ODI)	Sarà facoltà di Acqua risolvere l'AQ, nel caso in cui l'Appaltatore











					dovesse ritardare il termine di esecuzione di un singolo <i>ODI</i> per oltre 60 (sessanta) giorni dalla data prevista
P4	Art. 12.2	mancata trasmissione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'effettuazione delle prove funzionali, dei disegni as-built e di eventuali manuali d'uso e manutenzione con gli aggiornamenti derivanti dalle eventuali prescrizioni fatte durante le prove	Per ogni giorno di ritardo	0,6 ‰ dell'importo contrattuale (ODI)	Non applicabile
P5	Artt.13.9 e 13.10	Mancata vigilanza del cantiere. Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente.	Per ogni mancanza/inad empimento accertato	Euro 200,00	Non applicabile

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla *Acqua* a causa dei ritardi.

*Acqua* si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui il ritardo maturato dall'*Appaltatore* sia tale da compromettere la realizzazione delle opere entro i limiti dell'ammontare massimo delle penali.

# 4.5 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dei tempi contrattuali:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'*Appaltatore* ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle lavorazioni, salvo che siano ordinate dalla *DL* o concordati con questa;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'*Appaltatore* comunque previsti dal Capitolato Speciale;
- c) eventuali controversie tra l'*Appaltatore* e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'*Appaltatore* e il proprio personale dipendente.

#### 4.6 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'*Appaltatore* nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale di un singolo *ODI* superiore a 60 (sessanta) giorni produce la risoluzione del contratto di *AQ*, a discrezione di *Acqua* e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di AQ trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art.4.4, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'*Appaltatore* rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla *DL* per compiere i lavori con la messa in mora.











Sono dovuti dall'*Appaltatore* i danni subiti da *Acqua* in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni *Acqua* può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'*Appaltatore* in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

# 4.7 Anticipazione del prezzo

Vista la particolare tipologia di procedura, si procederà alla corresponsione dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 co.18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura del 20% (venti per cento) solo sui singoli Contratti Applicativi/Ordini, pertanto, l'affidamento dei lavori tramite Accordo Quadro non comporta alcun automatico obbligo di anticipazione sull'importo complessivo del contratto Quadro affidato.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (e ss.mm.ii), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di *Acqua*. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### 4.8 Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori l'*Appaltatore* avrà diritto al pagamento in acconto delle lavorazioni eseguite, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, così come risultante dai registri di contabilità, al termine di ogni *Contratto Applicativo/Ordine*.

Verrà altresì emesso, per ogni *Contratto Applicativo/Ordine*, uno stato di avanzamento lavori (SAL) al raggiungimento di un importo (comprensivo di oneri della sicurezza) ≥ ad Euro 15.000,00.

*Acqua* acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'Art.113—bis del D.Lgs 50/2016. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'*Appaltatore*; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla











natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Secondo la prassi consolidata e comunque in riferimento all'Art. 180 del D.P.R. n. 207/2010, gli importi eventualmente riferiti alla fornitura di materiali o macchinari saranno liquidabili solo per forniture a piè d'opera, nel cantiere o nel magazzino indicato da *Acqua*, nella misura del 50% del loro valore, previa redazione di apposito verbale di consistenza in contraddittorio con l'*Appaltatore*.

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'*Appaltatore*.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del sub-appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di *Acqua* del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

# L'impresa dovrà comunque emettere fattura per l'importo indicato nel certificato di pagamento al lordo di suddetta ritenuta.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il *RUP* invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, *Acqua* paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al sub-appaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

*Acqua* dovrà provvedere al pagamento del certificato di pagamento entro i successivi 30 giorni fine mese data fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'*Appaltatore*.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'*Appaltatore*, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dagli importi minimi sopra riportati.











# 4.9 Pagamenti a saldo e Conto finale

Il conto finale dei lavori, redatto dall'ufficio del *RUP* e vistato dalla *DL*, entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale ai sensi del D.Lgs. n. 49/2018.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'*Appaltatore* e, per *Acqua*, dal *RUP* entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma precedente.

All'atto della firma, l'*Appaltatore* non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016. Se l'*Appaltatore* non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il *RUP* in ogni caso redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Nel caso ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'Art. 218 D.P.R. 207/2010 all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il *RUP* darà avviso al Sindaco o ai Sindaci dei comuni nei cui territori si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al Responsabile del Procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il Responsabile del Procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'Art.113-bis comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il *RUP* rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'*Appaltatore*. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e può essere prestata, a scelta dell'*Appaltatore*, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'*Appaltatore* risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.











# 4.10 Pagamento premialità

All'*Appaltatore* sarà riconosciuto un premio per ogni *ODI* assegnato di cui terminerà le attività in anticipo rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma.

La premialità consiste nel riconoscimento di una maggiorazione pari all' 1‰ (uno per mille) calcolata sull'importo complessivo dell'*ODI* al netto del ribasso offerto, per ogni giorno di anticipo.

#### 4.11 Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione crediti è consentita ai sensi dell'art. 106, comma 13. Del D. Lgs. del 18 aprile 2016 (codice degli appalti). Non è consentita la cessione del contratto.

# 5 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'*Appaltatore* possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla *DL*.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al *Contratto Applicativo*.

I costi della sicurezza, come evidenziati nell'apposita partizione rubricata «costi della sicurezza», sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali costi è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

La *DL* potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. L'*Appaltatore* metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori ne potrà senza autorizzazione scritta della *DL* eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. Ove l'*Appaltatore* non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'*Appaltatore* non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dalla normativa vigente. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della *DL* e non conformi al contratto.











#### 6 CAUZIONI E GARANZIE

#### 6.1 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in conformità alle previsione di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'*Appaltatore*.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. *Acqua* può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice D.Lgs. n.50/2016, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'*Appaltatore* o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Acqua ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Acqua ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.











Acqua ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante procede all'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

# 6.2 Assicurazione a carico dell'impresa

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne Acqua da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine dell'ultimazione dei lavori. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti da Acqua a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro "250.000,00" di cui:

partita 1) Opere: euro 100.000,00;

partita 2) Opere preesistenti: euro 100.000,00

partita 3) Demolizione e sgombero: euro 50.000,00.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'*Appaltatore*.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), come disciplinato dall'articolo 103, comma 7 del Codice, deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'*Appaltatore* debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, o a persone del











Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.
- d) prevedere la copertura dei danni a cose dovuti a vibrazioni causate dall'esecuzione dei lavori;
- e) prevedere la copertura dei danni a cavi e condutture sotterranee causati dall'*Appaltatore* nell'esecuzione dei lavori.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili ad Acqua;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili ad Acqua.

Le garanzie prestate dall'*Appaltatore* coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

#### 7.1 Durata giornaliera dei lavori

L'*Appaltatore* può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione alla *DL*.

La *DL* può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'*Appaltatore* non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la **DL** ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del **RUP** ne dà ordine scritto all'**Appaltatore**, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

## 7.2 Valutazione dei lavori in corso d'opera

Salva diversa pattuizione e secondo la prassi consolidata, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accentuati dalla *DL*, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'*Appaltatore*, e possono sempre essere rifiutati dalla *DL* ai sensi dell'articolo 13.1 del presente capitolato speciale d'appalto.

## 8 Variazione dei lavori e Modifica dei Contratti

Si applica in ogni caso quanto disposto dall'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal *RUP* con le modalità previste dall'ordinamento di *Acqua* cui il *RUP* dipende.











# 8.1 Disposizioni generali relative ai prezzi, prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi e revisione prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al *Contratto Applicativo/Ordine*. I prezzi di riferimento sono desunti dai prezzari di cui all'Art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### Essi compensano:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
   che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
   nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'*Appaltatore*. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali

Il contratto di  $\mathbf{AQ}$  prevede la revisione dei prezzi ai sensi del Decreto Legge 27/01/2022 art. 29 "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici". Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di **nuovi prezzi** con le seguenti modalità:

- a) desumendoli dal prezzario regione Piemonte aggiornato o, in subordine, da altri prezziari regionali o di gestori del SII;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la *DL* e l'*Appaltatore*, ed approvati dal *RUP*.

Qualora negli atti di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, come da norme vigenti.

#### 8.2 Difetti di costruzione

L'*Appaltatore* deve rifare a sue spese le lavorazioni che la *DL* accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'*Appaltatore* contesta l'ordine del *DL*, la decisione è rimessa al *RUP*; qualora l'*Appaltatore* non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora la **DL** presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contradditorio con l'**Appaltatore**. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'**Appaltatore**, in caso contrario l'**Appaltatore** ha diritto al rimborso di tali spese e











di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### 8.3 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'Articolo 216, comma 27-octies del Codice D.Lgs 50/2016, così come modificato dalla legge 55 del 2019, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui all'Art.111 commi 1 e 2 del Codice D.Lgs 50/2016 rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Nell'espletamento delle attività legate al presente contratto si farà dunque riferimento alle linee guida approvate con Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, si ribadisce che i controlli e le verifiche eseguite dalla *DL* nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'*Appaltatore* per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'*Appaltatore* stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'*Appaltatore*, né alcuna preclusione in capo alla *Acqua*.

#### 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

# 9.1 Disciplina e buon ordine del cantiere

- L' *Appaltatore* è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- L' *Appaltatore*, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall' *Appaltatore* ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La **DL** ha il diritto, previa motivata comunicazione all'**Appaltatore**, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L' *Appaltatore* è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti di *Acqua*, per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

## 9.2 Tutela dei lavoratori

- L' *Appaltatore* deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- L' *Appaltatore* ha l'obbligo di dotare i propri impegnati nella realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 %. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il *RUP* provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la casa edile, ove richiesto.

L'Amministrazione dispone il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti, i quali ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.











Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo la certificazione di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato ad *Acqua* eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del *RUP*.

#### 9.3 Norme di sicurezza generali

- 1. I lavori affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni (in particolare il D.Lgs. 81/08) e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- L' *Appaltatore* è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- L' *Appaltatore* predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- L'*Appaltatore* non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito o richiamato nel presente articolo. Pena anche l'applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. 81/08 e in tutte le norme applicabili.

# 9.4 Sicurezza sul luogo di lavoro

Ai sensi D.Lgs 81/2008, *Acqua* verificherà – qualora già non espletato nei confronti dell'*Appaltatore* in sede di gara o, per i subappaltatori e figure similari, nell'istruttoria per le inerenti autorizzazioni – l'idoneità tecnico-professionale di ogni impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Chiederà altresì ai precitati soggetti - i quali saranno tenuti ad ottemperare prima dell'inizio dei rispettivi lavori - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa all'affidamento collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'*Appaltatore* è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. In ogni caso qualsiasi persona presente in cantiere o riconducibile ad esso dovrà adempiere a quanto prescritto nel D.Lgs. n. 81 del 2008.

#### 9.5 D.U.V.R.I.

L' *Appaltatore* è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il D.U.V.R.I. predisposto e messo a disposizione da parte di *Acqua*, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L' *Appaltatore* può, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'*ODI*, proporre modifiche e/o integrazioni al D.U.V.R.I.

#### 9.6 Piano operativo di sicurezza

Nell'ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva, l'*Appaltatore* deve predisporre e consegnare alla *DL*, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori complementare al D.U.V.R.I.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 81 del 2008 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 e 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.











# 9.7 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L' Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 15 del D.Lgs n. 81 del 2008.

I piani operativi di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs. n. 81 del 2008.

Il Piano operativo di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'*Appaltatore* ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'*Appaltatore* dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in cui si colloca l'appalto e cioè:

che il Committente è Acqua Novara. VCO S.p.A.;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89
   D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'Ing. Giuseppe Caranti;
- che i lavori appaltati rientrano nel Titolo I del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- di aver preso visione del D.U.V.R.I. in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo indicato all'Art. 1.2.

Il piano operativo dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'*Appaltatore* intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L' *Appaltatore* è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' *Appaltatore* medesimo. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria o capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza e il D.U.V.R.I. formano parte integrante dell'affidamento. Le gravi o ripetute violazioni degli stessi da parte dell'*Appaltatore*, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'affidamento.

#### 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

# 10.1 Subappalto e Sub-contratti, Responsabilità in materia di subappalto, pagamento dei subappaltatori

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e così come modificato dal Decreto legge 77/2021 art. 49, a normativa vigente in materia all'atto della gara d'appalto.

Trattandosi di un'unica categoria prevalente il subappalto potrà essere affidato nella misura non superiore al 49% in quanto l'Appaltatore è tenuto allo svolgimento in misura maggioritaria nonché prevalente delle prestazioni o lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera (Legge 108/2021 – art.49). Si evidenzia che in caso di subappalto delle attività relative allo smaltimento di terre o rocce da scavo e/o materiali derivanti dalle lavorazioni, occorre darne specifica indicazione nel relativo DGUE fermo restando che il subappaltatore dovrà avere le relative iscrizioni all'Albo dei gestori ambientali per il relativo codice C.E.R. in classe e categoria adeguata e relativa white list, pena la











non accettazione del subappalto. L'Impresa al momento della richiesta di subappalto, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, è tenuta a fornire la seguente documentazione:

- dichiarazione del legale rappresentante di insussistenza di situazioni di controllo e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con la ditta subappaltatrice;
- contratto di subappalto;
- misura in cui vengono subappaltate le opere oggetto di subappalto;
- autocertificazione o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell'impresa subappaltatrice;
- dichiarazione del titolare dell'impresa subappaltatrice attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Piano Operativo della Sicurezza dell'impresa subappaltatrice;
- estremi per la richiesta telematica del Durc dell'impresa subappaltatrice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'*Appaltatore* affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'Appaltatore comunica ad *Acqua*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione di *Acqua* purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non incorra nelle cause di esclusione di cui all'art.
   80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera a) della Legge 108/2021 per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 50 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 così come integrate da quelle indicate all'art. 2 del D.M. 248/16 con l'acronimo OG o OS.

Le categorie di lavorazioni da indicare, in applicazione a quanto disposto all'Art 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016, dovranno recepire quanto indicato nel decreto invocato al medesimo articolo D.M. 248/16 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro











esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in merito a disposizioni di riordino delle categorie SOA.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso Acqua almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. ((la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81)). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di *Acqua* in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'*Appaltatore* è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'*Appaltatore* è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'*Appaltatore* deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione secondo art. 80 del D. Lgs 50/2016.

Acqua corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi salvo diverse indicazioni. A riguardo il subappaltatore dovrà fornire documentazione ai fini della "tracciabilità dei pagamenti".

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo











non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.)) L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; Acqua, sentita la DL, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 143 del 25/6/2021 "Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili" l'Impresa è tenuta a garantire i valori minimi di quadro della manodopera allegati al D.M. citato o motivare il mancato rispetto di tali soglie al fine di ottenere l'attestazione di congruità della manodopera da parte dell'Ente territoriale competente.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Acqua provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Acqua sono ridotti della metà.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, ((...)); si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. ((Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto)).

È prevista per il subappaltatore l'adesione al Portale Cantieri Protetti T.R.U.D.I., (Trasmissione Unica Documenti Interattivi), tale piattaforma digitale OnLine accessibile mediante rete internet in modalità











"Software As A Service" per la gestione diretta ed in proprio di anagrafiche, documenti e comunicazione online degli stessi così come previsto per l'Appaltatore.

È prevista altresì l'adesione al sistema di Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti predisposto dall'INPS (cfr. Messaggio n° 428 del 27-01-2022) pertanto dovrà essere presentato il DoCOA almeno in coincidenza di ciascuna richiesta di pagamento dei SAL anche in riferimento al subappaltatore.

Per le lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, il subappaltatore dovrà essere iscritto alla White List della prefettura della provincia di appartenenza, pena la non autorizzazione del subappalto. A riguardo si riportano le categorie di opere per le quali è richiesto quanto sopra indicato:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

# 11 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

#### 11.1 Danni

Sono a carico dell'*Appaltatore* tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'*Appaltatore*, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'Art. 6.2 del presente Capitolato Speciale.

## 11.2 Compensi all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla DL, a pena di decadenza, antro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi di cantiere.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'*Appaltatore* o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

#### 11.3 Forma e contenuto delle riserve

L'*Appaltatore* è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della *DL*, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'*Appaltatore*. In ogni caso,











sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'*Appaltatore* ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'*Appaltatore* ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

# 11.4 Definizione delle riserve al termine dei lavori

Le riserve e le pretese dell'*Appaltatore*, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'Art. 234 del D.P.R. 207/2010.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'Art. 102 del D. Lgs. 50/2016 senza che *Acqua* abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'*Appaltatore* può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. *Acqua* deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute da *Acqua* deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'*Appaltatore* dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'Art. 191 del D.P.R. 207/2010 e dell'Art. 205 del D. Lgs. 50/2016 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

#### 11.5 Tempo del giudizio

L'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'Art. 205 del D.Lgs 50/2016. Come infatti indicato all'Art. 102 del D. Lgs. 50/2016 correttivo, l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

#### 11.6 Definizione delle Controversie – Accordo Bonario

Ogni controversia che insorgesse in ordine al presente contratto e che fosse stato possibile definire con accordo bonario delle parti (ai sensi dell'Art. 205 del D. Lgs 50/2016 non sarà deferita al giudizio arbitrale ma al competente giudice ordinario.

Nessuna controversia potrà essere soggetta a giudizio se non abbia preventivamente formato oggetto di rituale riserva e non sia stato esperito il tentativo di definizione bonaria ai sensi dell'Art. 205 del D. Lgs 50/2016.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% (tra il cinque ed il quindici per cento) dell'importo contrattuale, si attiverà il











procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15% (quindici per cento) del contratto. Se ne ricorrono le condizioni, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

La **DL** darà immediata comunicazione al **RUP** delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il *RUP*, acquisita la relazione riservata della *DL* e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte di *Acqua*. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Su iniziativa di *Acqua* o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

# 11.7 Risoluzione del contratto

Si applica quanto contenuto negli Art. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016.

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario consentirà ad *Acqua* di risolvere il contratto dando comunicazioni all'aggiudicatario con lettera a.r. e preavviso di 30 giorni. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- interruzione del servizio;
- sottoposizione dell'aggiudicatario alle procedure derivanti da insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto dei servizi non autorizzata per iscritto da Acqua;
- inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi;
- reiterate applicazioni di penalità (oltre la 10° nell'arco temporale di 12 mesi).

Si rinvia a quanto dettagliato nello Schema di *Accordo Quadro*.

Limitatamente a negligenza nell'esecuzione dei lavori che comportino ritardi, in conformità a quanto contenuto all'Art. 108 comma 4 del D.Lgs 50/2016, La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con l'assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contradditorio con il medesimo Appaltatore.











Acqua ha facoltà di risolvere il contratto con l'*Appaltatore* con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Acqua dovrà risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'*Appaltatore* sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'*Appaltatore* sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La *DL* o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'*Appaltatore*, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'*Appaltatore*. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'*Appaltatore*, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al *RUP*. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'*Appaltatore* abbia risposto, Acqua su proposta del *RUP* dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'*Appaltatore* rispetto alle previsioni del contratto, la DL o il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'*Appaltatore* deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'*Appaltatore*, qualora l'inadempimento permanga, *Acqua* risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.











Nel caso di risoluzione del contratto l'*Appaltatore* ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il *RUP* nel comunicare all'*Appaltatore* la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che la *DL* curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 di cui all'art. 808 del d.lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'*Appaltatore* è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove *Acqua* non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (interpellando quindi progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori).

Acqua ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata da *Acqua*, l'*Appaltatore* dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa *Acqua*; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, *Acqua* provvede d'ufficio addebitando all'*Appaltatore* i relativi oneri e spese.

## 11.8 Recesso da parte dell'Appaltatore

Conformemente a quanto indicato nell'Art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora le eventuali varianti superino 1/5 dell'importo dell'appalto l'*Appaltatore* ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del *RUP*, solo col diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Conformemente a quanto indicato nell'Art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016, l'*Appaltatore* ha il diritto a recedere il contratto senza indennità anche qualora la sospensione, o le sospensioni se più d'una, durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o superino sei mesi complessivi.

Qualora l'*Appaltatore* recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, *Acqua* si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

#### 11.9 Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'*Appaltatore Acqua* si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'Art.110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

*Acqua*, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'*Appaltatore*, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto











legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

#### 12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

#### 12.1 Ultimazione dei lavori

Al termine di ogni *ContrattoApplicativo/Ordine* e in seguito a richiesta scritta dell'*Appaltatore*, la *DL* redige, il Verbale di ultimazione previo accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'*Appaltatore* è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla *DL*, fatto salvo il risarcimento del danno di *Acqua*. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente *Capitolato speciale*, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

*Acqua* potrà richiedere all'*Appaltatore* la presa in consegna provvisoria di parte delle opere realizzate al fine di procedere alla immediata messa in esercizio. Qualora si verifichi tale richiesta la *DL* redigerà un apposito certificato di ultimazione parziale delle opere oggetto di presa in consegna provvisoria.

### Avviamento impianto:

Nell'ambito del tempo contrattuale previsto l'*Appaltatore* dovrà realizzare l'avviamento dell'impianto. Tale avviamento, curato dall'*Appaltatore* sotto il controllo della *DL* e di personale della *Acqua* dovrà permettere la prova dell'impianto, e a seguito delle prove si procederà alla sottoscrizione di un "Verbale attestante le prove eseguite e l'esito delle stesse.".

Guasti, avarie e difetti di funzionamento che per qualsiasi causa si manifestassero o venissero accertati prima o durante le prove dovranno essere eliminati a cura e spese dell'*Appaltatore*. Nel caso in cui si dovessero riscontrare, durante le prove funzionali, difetti o malfunzionamenti tali da rallentare le prove stesse o comunque tali da renderle scarsamente significative (ad esempio perché da ripetere dopo le necessarie messe a punto), le stesse prove verranno interrotte, in attesa degli interventi correttivi da parte dell'*Appaltatore*, restando ogni onere anche in termini di slittamento temporale dei lavori a carico dell'*Appaltatore* stesso.

La comunicazione dell'*Appaltatore* alla *DL* della disponibilità dell'impianto alle prove funzionali deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- dichiarazione di impianto ultimato e funzionante e di avvenuta effettuazione, con esito positivo, con allegata documentazione delle prove, messe a punto e verifiche fatte in autonomia dallo stesso *Appaltatore*;
- documentazione d'impianto, completa ed aggiornata (atta ad individuare tutte le componenti impiantistiche);
- documentazione riportante l'elenco e la descrizione delle prove che l'*Appaltatore* propone di effettuare sull'impianto ultimato;











- programma indicativo delle prove funzionali;
- dichiarazione di "conformità dell'impianto alla regola d'arte" ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

Le prove proposte dovranno simulare il funzionamento del sistema nelle sue condizioni reali e dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione di *Acqua*.

A insindacabile giudizio di *Acqua*, in caso di dubbi o di esito negativo delle prove, le stesse dovranno essere rifatte, restando ogni relativo onere a carico dell'*Appaltatore*.

Il verbale di ultimazione dei lavori verrà emesso esclusivamente dopo il termine della fase di avviamento.

# 12.2 Disegni e manuali d'uso e manutenzione

L'*Appaltatore* entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'effettuazione delle prove funzionali, dovrà fornire una serie complete dei disegni as-built e di eventuali manuali d'uso e manutenzione con gli aggiornamenti derivanti dalle eventuali prescrizioni fatte durante le prove.

# 12.3 Periodo di garanzia

A partire dalla data di ultimazione lavori, sia essa parziale o totale, decorrerà il periodo di garanzia la cui durata terminerà con l'emissione del collaudo definitivo.

Durante il periodo di garanzia la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate sarà eseguita dall'*Appaltatore* con personale di gradimento di *Acqua*.

Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuati, a carico dell'*Appaltatore*, tutti i provvedimenti, correzioni e riparazioni necessarie ad eliminare i difetti ed imperfezioni che si verificassero durante l'esercizio.

Qualora nel periodo di garanzia *Acqua* riscontrasse anomalie, imperfezioni nel funzionamento delle opere appaltate e comunque condizioni diverse da quelle di contratto, potrà richiedere che vengano effettuati, a carico dell'*Appaltatore*, tutti gli occorrenti interventi atti a sistemare l'impianto e/o le apparecchiature facenti parte dell'appalto.

# 12.4 Certificato di Regolare Esecuzione e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti delle opere

Dopo l'ultimazione dei lavori, per ogni *Contratto Applicativo/Ordine*, sarà redatto il certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dalla *DL* e confermato dal *RUP* entro tre mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225 e 237 del D.P.R. 207/2010 e all'art 102 del Codice degli Appalti. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'*Appaltatore*, ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione dei lavori la *Acqua* può effettuare operazioni di collaudo, come previsto ai paragrafi precedenti, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel Contratto Applicativo.

Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle verifiche in corso d'opera, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'*Appaltatore* se l'opera, per difetto











di costruzione, rovina in tutto o in parte presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità l'integrità o la sicurezza degli operatori.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

# 12.5 Presa in consegna dei lavori ultimati

Acqua si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora Acqua si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte di *Acqua* avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della *DL* o per mezzo del *RUP*, in presenza dell'*Appaltatore* o di due testimoni in caso di sua assenza.

#### 13 NORME FINALI

## 13.1 Qualità e accettazione dei materiali in genere

La **DL** ha facoltà di prescrivere le quantità dei materiali che si devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente **Capitolato Speciale**.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del *Capitolato Speciale* ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della *DL*; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'Art. 101 comma 3, 4, 5 del D.Lgs 50/2016, dell'Art. 111 del già menzionato Codice, ed in considerazione dell'emanazione delle Linee Guida citate al medesimo Art. 111.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato. L'*Appaltatore*, sia per sé che per i propri fornitori e/o subappaltatori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi alle norme CEI applicabili e che l'esecuzione delle opere sia conforme alla Legge 186/68 ed alle norme CEI ed UNI applicabili.

Si precisa che eventuali marche prese a riferimento negli schemi allegati (esempi) per i soli componenti elettrici non sono vincolanti per l'*Appaltatore*; lo stesso potrà fornire componenti equivalenti a quelli considerati in progetto (previa approvazione da parte della *DL*), purché le marche fornite in alternativa siano tra quelle considerate universalmente di "primaria qualità" nel settore idrico ed elettrico, come ad esempio: ABB, Schneider, Siemens, Gewiss, ecc., e che tutti i componenti proposti:

- rispettino fedelmente le caratteristiche tecniche di progetto: potere di Interruzione, Icc, dimensioni, grado di protezione, ecc.;
- rispettino le norme tecniche applicabili;
- siano di facile reperibilità presso i principali grossisti di materiale elettrico;
- siano presenti nei cataloghi ufficiali vigenti al momento della realizzazione dei quadri e che non siano prodotti non più in produzione/commercio, in modo da garantire la futura pronta disponibilità degli eventuali pezzi di ricambio.
- siano conformi alle esigenze di Acqua.











Per la componentistica legata ai quadri di automazione e raccolta dati, con riferimento a PLC, RTU e ROUTER, non sono accettate modifiche o proposte da parte dell'*Appaltatore* rispetto alle indicazioni di *Acqua*, in quanto trattasi di materiali ed apparati con caratteristiche tecniche altamente specialistiche, che necessitano di programmazione con software specifici e per i quali non vi è perfetta equivalenza tra prodotti di marche diverse.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la *DL* ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

La **DL** ha la facoltà di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle norme indicate o richiamate nel presente **Capitolato Speciale**, nei documenti progettuali o inadatti alla buona riuscita dei lavori.

Qualora la **DL** rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'**Appaltatore** deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese dello stesso **Appaltatore**.

La *DL* può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'*Appaltatore* deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Ove l'*Appaltatore* non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla *DL*, *Acqua* può provvedervi direttamente a spese dell'*Appaltatore*, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'*Appaltatore*, restano fermi i diritti ed i poteri di *Acqua* in sede di certificazione di regolare esecuzione e/o di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato speciale sui materiali impiegati o da impiegarsi sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di un'idonea normalizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica, sarà riservato alla **DL** il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.

14. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

# 13.2 Collaudo in fabbrica dei quadri (FAT)

Tutti i quadri forniti dall'*Appaltatore* dovranno essere collaudati, prima di essere inviati sul luogo di installazione. L'*Appaltatore* si obbliga ad avere sul territorio gestito da *Acqua* un'officina elettrica presso cui effettuare la procedura di collaudo o FAT (acronimo di Factory Acceptance Test), che consiste nella prova a banco dei quadri di comando e dei quadri di automazione e raccolta dati, prima che gli stessi vengano installati nei vari siti.

L'*Appaltatore*, qualora non disponga di una propria officina elettrica, potrà dichiarare, in fase di offerta, l'impegno ad individuare una terza, ubicata nel territorio gestito da *Acqua*, presso cui eseguire i test.











Prima della sottoscrizione dell'*AQ* l'*Appaltatore* dovrà dare comunicazione scritta ad *Acqua* riportante gli estremi dell'officina individuata, tale comunicazione dovrà essere controfirmata dal rappresentante legale dell'officina stessa.

# 13.2.1 Esecuzione del Collaudo in fabbrica (FAT)

L'Appaltatore è tenuto a chiedere per iscritto la partecipazione al collaudo alla *DL* con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, nella comunicazione dovrà inoltre essere specificata la tipologia e quantità dei quadri oggetto di FAT, l'elenco e la tipologia delle prove proposte con l'obiettivo di accertare, oltre al corretto funzionamento dei quadri, anche il rispetto di tutte le indicazioni e specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale e nel progetto esecutivo.

La **DL** comunicherà all'**Appaltatore** l'accettazione ovvero la richiesta di modifica delle prove proposte e se presenzierà al FAT e, in caso di non presenza l'**Appaltatore** produrrà un'autocertificazione di tutte le prove eseguite e dei relativi esiti.

Per l'esecuzione del FAT l'*Appaltatore* deve assicurare ogni attività propedeutica al caricamento in sito o da remoto dei software e/o firmware relativi a PLC/RTU/ROUTER.

#### 13.3 Criteri minimi ambientali

Acqua Novara. VCO promuove politiche di sostenibilità sociale e ambientale lungo la propria catena di fornitura. Per tale motivo intende prevedere quali requisiti minimi talune prescrizioni previsti dai CAM edilizia, DM 23 giugno 2022 n. 256, il quale definisce i criteri ambientali minimi ed è parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi [...] e propedeutico al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.

Si precisa che i CAM definiti nei punti a seguire si aggiungono alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto dell'appalto, specificando i requisiti ambientali che l'opera deve garantire.

#### 13.4 Diritti umani e condizioni di lavoro

L'Appaltatore è tenuto a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza) vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).

L'*Appaltatore* deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del layoro.

L'*Appaltatore* sarà tenuto anche all'applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali (tra cui alcune convenzioni della International Labour Organization ratificate a livello nazionale).

#### 13.5 Specifiche tecniche dei componenti – Criteri comuni

#### Demolizioni e rimozione dei materiali

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali.

Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a











operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio. Il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato.

#### Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- selezione dei rifiuti prodotti e conferimento degli stessi nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero e predisporre di misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi;
- predisposizione di eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti opportunamente impermeabilizzate; le acque di dilavamento dovranno essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
- predisposizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni dovute alle lavorazioni nelle aree più sensibili, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- etichettature ambientali dei prodotti impiegati e marchio CE esempio: EPA ENERGY STAR, ecodesign Regolamento EU 219/424, materie platiche e polimeriche (Standard ISO 11469 e ISO 1043), REACH, RoHS e Compatibilità Elettromagnetica.
- adottare le migliori tecnologie disponibili per il miglioramento della prestazione energetica favorendo l'uso di materiale riciclati, volti al risparmio energetico e recupero a fine vita degli impianti.

# 13.6 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui all' Art. 32 comma 4 del regolamento DPR 207/2010, nonché in riferimento a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'*Appaltatore* gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla *DL*, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla *DL* tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'*Appaltatore* non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

Ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione di veicoli e persone addette ai lavori.

L'assunzione in proprio, tenendone sollevata *Acqua* di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'*Appaltatore* a termini di contratto. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale.

La pulizia del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.











L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della *DL*; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'*Appaltatore* l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'*Appaltatore*, restandone sollevati *Acqua*, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera. L'*Appaltatore* è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 37/2008 in merito alla sicurezza degli impianti; a lavori ultimati l'*Appaltatore* dovrà rilasciare dichiarazione di conformità. Per apparecchiature acquistate da terzi, l'*Appaltatore* dovrà richiedere la dichiarazione di conformità del fornitore. Prima della consegna e della messa in servizio dell'impianto elettrico, l'installatore deve eseguire le verifiche per accertare la corrispondenza alla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, al termine dei lavori.

# 13.7 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

L'*Appaltatore* è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale o Giornale dei Lavori, a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
  - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento mezzi impiegati, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,
  - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
  - le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa Appaltatrice,
  - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'*Appaltatore*, è periodicamente verificato e vistato dalla *DL*; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'*Appaltatore* e sono sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
- L'Appaltatore è obbligato a produrre alla **DL** adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della **DL**. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

L'Appaltatore è tenuto a rilevare, in contraddittorio con la **DL** presente con un proprio tecnico, le opere eseguite e a redigere un apposito elaborato, denominato "Rilievo come costruito" o AS BUILT, contenente











tutte le informazioni richieste dalla *DL* per avere un quadro esauriente, esaustivo e preciso di tutte le lavorazioni *così come costruite* nell'ambito dell'Appalto.

Come già anticipato al precedente art. 4, l'*Appaltatore*, in merito al puntuale rispetto delle normative di sicurezza e per una migliore gestione della documentazione necessaria, dovrà aderire al Portale Cantieri Protetti T.R.U.D.I., (Trasmissione Unica Documenti Interattivi); tale piattaforma digitale OnLine è accessibile mediante rete internet in modalità "*Software As A Service*" per la gestione diretta ed in proprio di anagrafiche, documenti e comunicazione on-line degli stessi.

L'applicativo consente la raccolta, la gestione, l'organizzazione, l'archiviazione ed elaborazione dei dati e documenti relativi alla sicurezza ed all'accesso delle maestranze nei cantieri ed alle attività di verifica ad esso connesse.

Le Imprese Subappaltatrici e Sub-affidatarie dovranno aderire al Portale on line Cantieri Protetti T.R.U.D.I, come previsto per l'*Appaltatore* e come indicato nel presente capitolato.

Tali adeguamenti non altereranno né la natura del contratto né le prestazioni richieste che rimangono fisse ed invariate. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dal presente articolo senza per questo sollevare obiezioni o richiedere compensi aggiuntivi.

## 13.8 Trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla *DL*.

L'*Appaltatore* sarà "produttore" dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto di appalto e pertanto si obbliga ad eseguire i relativi smaltimenti secondo il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. fornendo visione - ove richiesto da *Acqua* - a mezzo mail Pec della quarta copia del FIR.

Il trasporto dei materiali all'impianto di avvio al recupero/smaltimento, da prevedere a qualsiasi distanza dal sito in oggetto, sarà eseguito da azienda autorizzata e iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e accompagnare alla movimentazione del materiale l'apposito formulario, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti delle pubbliche autorità e di terzi per qualunque controversia relativa al trasporto dei materiali di risulta ed all'occupazione delle discariche obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente responsabilità Acqua.

#### 13.9 Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell'*Appaltatore* la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di *Acqua* e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte di *Acqua*.

#### 13.10 Cartello di cantiere

L'*Appaltatore* ha l'obbligo di fornire in opera prima dell'inizio dei lavori a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, almeno 1 (un) esemplare del cartello di cantiere, in cui devono essere indicati: la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e











locali; su tale strumento potrà essere richiesto l'inserimento di loghi e specifica dicitura. L'*Appaltatore* deve inoltre curarne i necessari aggiornamenti periodici.

# 13.11 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Se al termine dei lavori, il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'*Appaltatore* provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte di *Acqua*, sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori, il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, *Acqua* rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

A carico dell'*Appaltatore* restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### **ALLEGATI**

- All.10\_Esempi impianti elettrici Acquedotto